



COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 9 del 20/02/2019

Adunanza seduta pubblica

Oggetto:

Tributo per Servizi Indivisibili (TASI) – Aliquote e detrazioni anno 2019 – Approvazione.

L'anno **duemiladiciannove**, e questo giorno **venti** del mese di **febbraio** alle ore **10:00** convocato con appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il **Consiglio Comunale**.
Eseguito l'appello, risultano:

1	Francesco Gori	Consigliere
2	Edoardo Battini	Consigliere
3	Nicola Imbrogli	Consigliere
4	Barbara Suffredini	Consigliere
5	Mauro Niccolini	Consigliere
6	Meris Pacchini	Presidente
7	Ilaria Cappelli	Consigliere
8	Beatrice Bensi	Consigliere
9	Massimo Gentili	Consigliere
10	Paolo Barabino	Consigliere
11	Paolo Pistillo	Consigliere
12	Antonino Vecchio	Consigliere
13	Pamela Tovani	Consigliere
14	Lorenzo Gasperini	Consigliere
15	Rosanna Farinetti	Consigliere
16	Fabio Stefanini	Consigliere
17	Samuele Lippi	Sindaco

Presenti	Assenti
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
-	X
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
16	1

Partecipa il Segretario Generale Dott. Lucio D'Agostino incaricato della redazione del verbale.

La Sig.ra Meris Pacchini nella sua qualità di Presidente del Consiglio, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Considerato quanto disposto dal citato articolo 1 della L. 27/12/2013, n. 147, in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Preso atto altresì delle modifiche normative introdotte alla disciplina della IUC dal D.L. n. 16/2014 così come modificato dalla L. n. 68/2014, dal D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014 e dal D. L. n. 66/2014 come modificato dalla Legge n. 89/2014;

Vista la Legge n. 208/2015 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016);

Vista altresì la Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) pubblicata in G.U. in data 21.12.2016;

Tenuto conto delle disposizioni di cui alla Legge n. 205/2017 (Legge di stabilità 2018);

Vista la Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità per l'anno 2019);

Considerato che l'art. 1 comma 683 della L. n. 147/2013 stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”*;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 7/12/2018 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 292 del 17/12/2018) è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Preso atto che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 17 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), ha espresso parere favorevole all'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e che il relativo decreto del Ministero dell'interno è in corso di perfezionamento;

Richiamato altresì l'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti Locali in materia di entrate;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Tenuto conto dell'art. 1 comma 699 della L. n. 147/2013 così come modificato dalla L. n. 208/2015 che recita: *“ Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti ai sensi dell' imposta municipale propria di cui all'art.13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;

Considerato il disposto di cui all'art. 1 comma 26 della L. n. 208/2015 così come modificata dalla Legge di Bilancio 2017 che estende al 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, blocco confermato anche per l'anno 2018;

Che il richiamato blocco degli aumenti dei tributi e addizionali non è stato confermato dalla Legge 145/2018 per l'anno 2019, lasciando le Amministrazioni libere di incrementare le aliquote nei limiti previsti dalla normativa;

Che non è intendimento di questa amministrazione intervenire in modifica alle aliquote Tasi ma intende confermare quanto stabilito con propria deliberazione n. 96 del 28/12/2017;

Rilevato che il tributo TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, i cui costi previsti per l'anno 2019, sono dettagliatamente indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Ritenuto dunque, ispirandosi ai principi di equità fiscale e capacità contributiva, nel pieno rispetto della normativa vigente sopra richiamata, di stabilire la conferma delle aliquote TASI previste per l'anno 2018 con proprio atto n. 96 del 28/12/2017, nonché il mantenimento della stessa maggiorazione TASI confermata per l'anno 2018:

- a) aliquota del 2,0 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13 c. 2 del D.L. n. 201/2011);
- b) aliquota del 0,8 per mille per le abitazioni e le relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a 6 mesi nel corso di un anno;
- c) aliquota dello 0,0 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai punti a) e b) e per le aree edificabili;

Ritenuto opportuno precisare che per effetto delle aliquote di cui sopra l'aliquota TASI da applicare ai beni merce invenduti, così come definiti all'art.13 comma 9-bis del D.L. n. 201/2011, è quella dello 0,8 per mille limitatamente ai fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze poiché trattasi di fattispecie imponibili qualificabili "a disposizione";

Preso atto che per effetto delle aliquote di cui sopra la TASI non è dovuta dall'occupante se soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Ritenuto altresì di confermare per l'anno 2019 le detrazioni per le abitazioni principali imponibili ai fini TASI ovvero quelle di categoria A/1, A/8 e A/9 pari a:

- Euro 100,00 per le unità immobiliari aventi rendita catastale intesa quale risultante della somma della rendita catastale dell'abitazione e della rendita catastale delle pertinenze assimilate per legge all'abitazione principale, uguale o inferiore a Euro 400,00;
- Euro 60,00 per le unità immobiliari aventi rendita catastale intesa quale risultante della somma della rendita catastale dell'abitazione e della rendita catastale delle pertinenze assimilate per legge all'abitazione principale, superiori a Euro 400,00 e fino a Euro 600,00;
- Euro 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Considerato che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2019 ammonta a Euro 350.000,00 e che la stima è stata effettuata prevalentemente sulla base degli introiti a tutto l'anno 2018 e che la quota del fondo di solidarietà correlata ai minori introiti TASI (art.1, comma 449, lettera a) e b), L. 232/2016) ammonta a € 2.397.041,50;

Richiamati i commi 682 lett. b) n. 2 e 683 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013 che stabiliscono che con la deliberazione annuale di fissazione delle aliquote il Comune deve indicare in modo analitico i costi dei servizi indivisibili individuati nel richiamato Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre;

Ritenuto, pertanto, di indicare per l'anno 2019 i seguenti costi in relazione ai servizi indivisibili individuati nell'art. 53 del Regolamento comunale alla cui copertura la TASI concorre:

Viabilità e illuminazione pubblica

Protezione civile
Polizia locale
Valorizzazione e recupero ambientale
Anagrafe e stato civile
Urbanistica e Programmazione del territorio
Servizi socio assistenziali

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;

Consiglieri presenti n. 16

Si assenta prima della votazione il consigliere Stefanini portando il numero dei consiglieri presenti a 15

Consiglieri presenti e votanti n. 15

Favorevoli n. 10

Contrari n. 5 (Tovani, Farinetti, Gasperini, Vecchio, Pistillo)

Astenuti n. 0

Con votazione a scrutinio palese

D E L I B E R A

1. Di approvare per l'anno 2019, in base alle motivazioni espresse in premessa, e nel rispetto dei limiti di legge richiamati sempre in premessa, la conferma delle aliquote TASI previste per l'anno 2018 con propria deliberazione n.96 del 28/12/2017, nonché il mantenimento della stessa maggiorazione TASI in essere sempre nel 2018:
 - a) aliquota del 2,0 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, classificate nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (così come definite dall'art. 13 c. 2 del D.L. n. 201/2011);
 - b) aliquota del 0,8 per mille per le abitazioni e le relative pertinenze a disposizione o locare con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a 6 mesi nel corso di un anno;
 - c) aliquota dello 0,0 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli di cui ai punti a) e b) e per le aree edificabili;

2. Di stabilire la conferma per l'anno 2019 delle detrazioni per le abitazioni principali imponibili ai fini TASI ovvero quelle di categoria A/1, A/8 e A/9 pari a:

- Euro 100,00 per le unità immobiliari aventi rendita catastale intesa quale risultante della somma della rendita catastale dell'abitazione e della rendita catastale delle pertinenze assimilate per legge all'abitazione principale, uguale o inferiore a Euro 400,00;
- Euro 60,00 per le unità immobiliari aventi rendita catastale intesa quale risultante della somma della rendita catastale dell'abitazione e della rendita catastale delle pertinenze assimilate per legge all'abitazione principale, superiori a Euro 400,00 e fino a Euro 600,00;
- Euro 25,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3. Di dare atto che la somma del gettito stimato del tributo TASI per l'anno 2019 e della quota del Fondo di Solidarietà Comunale correlata al ristoro per minori introiti TASI (per effetto delle agevolazioni introdotte già dal 2016) consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi indivisibili previsti dal vigente regolamento comunale pari al 47,04% così come evidenziato nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze seconda le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevata l'urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,
con separata votazione e con voti:

Consiglieri presenti e votanti n. 15

Favorevoli n. 10 Contrari n. 5 (Tovani, Farinetti, Gasperini, Vecchio, Pistillo) Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATI - Allegato A) Tasi 2019 (impronta:
E467CA86BA5D024B2691E85F55E2FFB355345F5AFED7F26B942F0CF6A37F901F)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Meris Pacchini

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Lucio D'Agostino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.